



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 133 DEL 14/07/2021

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART 191 D.LGS 152/2006
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E
LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Calabria avviene tramite Ambiti Territoriali Ottimali, ai sensi della Legge Regionale 14/2014 e Legge 147/2013;
- la società Calabria Maceri & Servizi S.p.A. gestisce l'impianto di trattamento degli RSU e degli scarti, derivanti dalla lavorazione degli stessi, per conto dell'ATO CS;
- ritardi nel fase di subentro dell'Ato alla Regione hanno portato ad una paralisi del sistema di raccolta dei rifiuti a livello provinciale, con grave riduzione della capacità di accoglimento e trattamento presso i tradizionali impianti di conferimento;

PRESO ATTO in buona sostanza dell'interruzione da circa 15 giorni da parte della società Calabria Maceri & Servizi S.p.A., di attività in favore dei comuni dell'ATO 1 Cosenza, con conseguente impossibilità per i predetti enti di conferire rifiuti presso i siti di stoccaggio e trattamento, tanto che ad oggi per circa 10 volte i veicoli della Municipalizzata comunale che gestisce i rifiuti per l'ente sono tornati carichi non avendo scaricato i rifiuti;

RISCONTRATO che, in ragione della situazione emergenziale in essere, gli automezzi del comune di Santa Maria del Cedro, più volte non sono riusciti a conferire gli RSU presso gli impianti di trattamento, avendo i gestori dei predetti siti rifiutato lo scarico;

CONSIDERATO CHE questo Comune dispone di un Centro di raccolta, in località Sant'Andrea, e di una stazione di trasferimento, situata in località Pagaria, entrambi in proprietà dell'Ente;

VERIFICATO che il Centro di raccolta, in cui viene effettuato lo stoccaggio dei rifiuti prodotti nel territorio, è ormai in una condizione di saturazione, a causa della predetta impossibilità di scaricare gli RSU presso il sito preposto dall'ATO CS;

VERIFICATO:

- che occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di raccolta dei rifiuti presenti sul territorio comunale;
- che già si evidenziano situazioni di deposito indiscriminato dei rifiuti sulle strade, sui marciapiedi, in aree pubbliche e private, con possibili gravi ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza nel territorio, in particolare in prossimità di scuole ovvero Uffici pubblici e supermercati;
- che l'accumulo dei rifiuti ai margini delle strade comporta gravi pericoli in termini di rischiosanitario e igienico ambientale e nonché possibile pregiudizio per la sicurezza urbana derivante dal pericolo di roghi o incendi;

- che l'impossibilità di procedere all'ordinario servizio di raccolta rischia di ingenerare serie condizioni di criticità igienico ambientali e sanitarie, nonché obiettivo allarme sociale;

DATO ATTO CHE, per le ragioni di cui sopra, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

RILEVATO che nella fattispecie ricorrono le situazioni di indifferibile necessità e urgenza per adottare provvedimenti di carattere eccezionale al fine di attenuare 'e prevenire lo stato di criticità igienico sanitario e ambientale;

RILEVATO pertanto che occorre provvedere alla necessaria rimozione dei rifiuti già visibili sulle strade e all'ordinario funzionamento della raccolta porta a porta garantendo un idoneo deposito di carattere temporaneo presso aree idoneamente attrezzate, mediante stoccaggio in appositi contenitori, nel rispetto di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO l'art 198 del D.Lgs 152/2006 e smi che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

VISTO l'art 191 del D.Lgs 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTA la quantità dei rifiuti prelevata giornalmente sul territorio comunale, l'impossibilità di scaricare con regolarità gli RSU presso il sito preposto dall'ATO CS e la capienza del Centro di raccolta, si impone di intervenire affinché siano individuate aree di raccolta temporanee ove stoccare i rifiuti per poi essere indirizzati verso il recupero o lo smaltimento;

RITENUTO CHE l'attuale situazione di criticità nel ciclo integrato dei rifiuti impone come inevitabile il ricorso al conferimento temporaneo, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, dei rifiuti urbani indifferenziati, altrimenti non rimuovibili dal territorio comunale, presso la stazione di trasferen2a, Site in località Pagarla, individuata come, attualmente, l'unica idonea a ospitare i cassoni contenenti i rifiuti, in attesa del conferimento presso i siti preposti;

CONSIDERATO necessario disporre che il Responsabile dell'Area Tecnica provveda ad attuare tutte le procedure che garantiscano il rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente, in particolare precisando che la sicurezza antincendio verrà garantita con mezzi mobili e altresì verificando i rifiuti in ingresso;

ATTESO CHE non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

DATO ATTO che la presente ordinanza, come prescritto dall'art 191, comma 1, del D.Lgs 152/2006, verrà comunicata al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio , al Ministro della salute, al Ministro della attività produttive , ai presidente della Regione e la Presidente della Provincia entro 3 gg dall'emissione;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 191, che disciplina l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme

di gestione dei rifiuti;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un tale provvedimento ai sensi degli artt.50 e 54 D. Lgs 267/2000;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni
Il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n, 267 del 18/08/2000;

In deroga alla normativa di riferimento sulla gestione dei centri comunali di raccolta, con particolare riguardo alla quantità dei rifiuti, nonché ai tempi di deposito,

ORDINA

1. Per le ragioni meglio precisate in premessa, il deposito temporaneo dei rifiuti, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e succ. modifiche ed integrazioni, presso l'indicato sito, "stazione di trasferimento in località Pagaria del Comune di Santa Maria del Cedro", con effetto immediato e fino al ripristino delle condizioni ordinarie di funzionamento degli impianti di trattamento e stoccaggio e della capacità ricettiva di accoglimento dei quantitativi giornalieri dei rifiuti, il tutto posizionato all'interno di cassoni di contenimento utilizzati per il trasporto dei rifiuti;

2. Che il Responsabile provveda ad attuare tutte le procedure che garantiscano il rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente, nonché garantire la sicurezza antincendio con mezzi mobili e che lo Stesso dovrà provvedere alla verifica dei rifiuti in ingresso, impendendo l'accesso di rifiuti speciali pericolosi;

3. Alla polizia locale comunale è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

1. La Comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Cosenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio , al Ministro della salute, al Ministro della attività produttive, al Presidente della Regione Calabria,


2. La comunicazione della presente ordinanza inoltre

All'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Al Commissariato di P.S.; Alla Compagnia Carabinieri

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune.

IL SINDACO
AVV. UGO VETERE
F.TO



Parere favorevole quanto alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica e Manutenzione
Ing. Giuseppe Durante

